



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 66

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Caner, Baggio, Bassi, Bozza, Cappon, Cenci, Ciambetti, Conte, Corazzari, Finco, Finozzi, Furlanetto, Lazzarini, Manzato, Possamai, Sandri, Stival, Tosato e Toscani

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2
APRILE 1996, N. 10, RECANTE LA "DISCIPLINA PER
L'ASSEGNAZIONE E LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 luglio 2010.

Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e **SECONDA** e ai Consiglieri regionali il 15 luglio 2010.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996, N. 10, RECANTE LA “DISCIPLINA PER L’ASSEGNAZIONE E LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”

Relazione:

La presente proposta di legge - che consta di un solo articolo - è volta a favorire i cittadini che siano residenti o svolgano attività lavorativa in Veneto da un certo lasso di tempo: in particolare mira a far sì che per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica possano presentare apposita domanda solamente quei cittadini che, per l’appunto, abbiano la residenza o svolgano la loro attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni.

La ratio della proposta di legge in esame è sostanzialmente quella di circoscrivere la categoria di coloro che sono legittimati ad effettuare la predetta domanda, in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili: in altri termini, riteniamo che si debbano privilegiare quei cittadini che dimostrino di avere un <<serio legame>> con il territorio della nostra Regione, vuoi perché vi risiedono da almeno quindici anni, vuoi perché vi lavorano da almeno quindici anni. D’altra parte è noto che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore regionale può senz’altro “introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati” qualora si sia in presenza di “una <<causa>> normativa non palesemente irrazionale, o peggio, arbitraria” (in tal senso, Corte cost., sent. 2 dicembre 2005, n. 432): e nel caso di specie la ragionevolezza della proposta è di palmare evidenza, posto che la stessa rinviene proprio nella sussistenza del predetto <<serio legame>> tra individuo e territorio il punto di equilibrio ideale tra l’esigenza sociale di assicurare al maggior numero possibile di soggetti il beneficio in parola e il problema della esigenza del contenimento della spesa pubblica.

Inoltre, per suffragare ulteriormente sotto il profilo della legittimità costituzionale l’introduzione della previsione legislativa in parola, è senz’altro doveroso richiamare una recente ordinanza del giudice delle leggi (la n. 32 del 21 febbraio 2008), tramite la quale è stata dichiarata manifestamente infondata una questione (per l’appunto di legittimità costituzionale) che era stata sollevata in relazione ad una analoga disposizione normativa che la Regione Lombardia ha introdotto nel 2005. Insomma, la modificazione che proponiamo non solo è politicamente opportuna (anzi: doverosa), ma è altresì pienamente conforme a Costituzione.

Il nuovo requisito di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come qui proposto, non opera nei confronti degli appartenenti alle Forze dell’Ordine.

Analoghe proposte di legge sono state, altresì, presentate anche per l’accesso ai servizi sociali, agli asili nido, ai contributi “buoni scuola”, buoni libro e trasporto scolastico, acquisto e restauro prima casa.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996, N. 10, RECANTE LA “DISCIPLINA PER L’ASSEGNAZIONE E LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”

Art. 1 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è aggiunta la seguente lettera:

“a bis) residenza anagrafica continuativa o prestazione di attività lavorativa ininterrotta da almeno quindici anni in Veneto;”.

2. Dopo la lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è aggiunta la seguente lettera:

“a ter) i requisiti di accesso di cui alla lettera a)bis non operano nei confronti degli appartenenti alle forze dell’ordine;”.

INDICE

Art. 1 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.	3
--	---

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 (BUR n. 34/1996)

**DISCIPLINA PER L'ASSEGNAZIONE E LA FISSAZIONE DEI CANONI
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Art. 2 - Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali e se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro. Il requisito della reciprocità non è richiesto se il cittadino di altri Stati svolge o abbia svolto nell'anno precedente la data di scadenza del bando di concorso, attività lavorativa in conformità alla normativa vigente;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale; (1)

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore ad euro 22.388,00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di lire un milione per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di 6 milioni di lire. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457; (2)

f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;

g) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

1 bis. In deroga al disposto di cui al comma 1, lettera b), gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purchè risiedano e prestino servizio nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ovvero risiedano nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ma prestino servizio in altra provincia della Regione del Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il comune cui si riferisce il bando non superi, in quest'ultima ipotesi, i novanta chilometri. (3)

2. Il dirigente regionale della struttura competente in materia provvede, ogni anno, all'aggiornamento del limite di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. (4)

3. I lavoratori emigrati all'estero che intendano partecipare a concorsi per l'assegnazione di alloggi di cui al presente Titolo, indicano il Comune prescelto in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.

4. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell'articolo 7. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.

5. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

6. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) e g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

(1) Lettera così modificata da art. 1 legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 .

(2) Lettera così modificata da comma 1 art. 11 legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 ; in precedenza già modificata da comma 1 art. 68 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .

(3) Comma aggiunto dall'articolo 54 comma 1 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .

(4) Comma così sostituito da comma 2 art. 11 legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 .